**Revisione dei ruoli -Bozza dettagliata - Febbraio 2017**

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la bozza dell’articolato del provvedimento di revisione redatto dal tavolo tecnico dell’amministrazione.

Data il ridottissimo tempo rimasto per la definitiva emanazione e la conseguente marginale operatività delle nostre iniziative, non appare utile soffermarci su un’analisi di dettaglio, pertanto, tenuto conto del grande volume del materiale trattato, nonché, della varietà delle materie toccate, si proverà a tratteggiare nel seguito una panoramica sintetica del nuovo modello ordinamentale dei ruoli del personale della Polizia di Stato, così come dovrebbe delinearsi nel futuro prossimo nella fase a regime e si esporrà una carrellata dei principali punti di interesse relativi alla fase transitoria.

Infine, saranno evidenziate alcune delle principali storture emerse da una prima analisi e dal rapido confronto effettuato e che a nostro modesto potrebbero configurare degli errori interpretativi con conseguenze materiali .

Per necessità di sintesi altrui aspetti seppur importanti e di sicuro interesse anche se potrebbero rappresentare degli errori sono stati omessi per consentire di focalizzare l’attenzione sulle problematiche più stringenti e che presumibilmente potrebbero dar vita a contenzioso per disparita di trattamento o erronea applicazione di legge.

In premessa ricordiamo che il quadro di operatività della delega si incentra sui seguenti punti caratterizzanti :

1. Revisione dei ruoli attraverso una rimodulazione delle competenze e delle dotazioni organiche, anche attraverso la valorizzazione dei percorsi professionali e dei titoli di studio.
2. Porre rimedio, con interventi ad hoc, agli inadempimenti ed alle *sviste* generate in sede di attuazione del precedente intervento legislativo sui ruoli, il D.Lgs 53/2001 (mancata istituzione del ruolo speciale, mancata indizioni di concorsi riservati, errata individuazione della decorrenza di qualifica etc. ).
3. Rimodulazione dei passaggi di ruolo e riduzione dei tempi per i passaggi di qualifica.
4. Valorizzazione delle funzioni attraverso un incremento dei parametri stipendiali.

Nel nuovo sistema di organizzazione dei ruoli si presenterà uno scenario delineato dalle seguenti novità:

**Ruolo Agenti**

Accesso al ruolo con diploma di scuola superiore secondaria ( ad esclusione elle Fiamme Oro),

Passaggio di qualifica da assistente a assistente capo in quattro anni;

Introduzione della qualifica speciale per gli assistenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica.

**Ruolo sovrintendenti:**

Accesso al ruolo tramite con due aliquote di alimentazione (con scrutinio per merito comparativo per 80 % dei posti riservati agli assistenti capo e 20 per % per il restante personale con età inferiore agli anni 40.)

Passaggio di qualifica da vice sovrintendente a sovrintendente e da sovrintendente a sovrintendente capo in cinque anni

Introduzione della qualifica speciale per i sovrintendenti capo con otto anni di anzianità nella qualifica.

 **Ruolo ispettori**

Accesso al ruolo tramite con due aliquote di alimentazione ( 50% per concorso interno con riserva di posti al ruolo sovrintendenti pari al 70 % ed un concorso esterno per il residuo di posti )

Introduzione nuova qualifica (sostituto commissario)

Passaggio di qualifica da ispettore capo ad ispettore superiore in sette anni e da ispettore superiore a sostituto commissario in 8 anni

Conseguimento alla fine della fase di formazione (due anni) della laurea breve.

**Ruolo Funzionari**

Accesso al ruolo tramite con due aliquote di alimentazione ( 50% per concorso interno riservato al ruolo ispettori e 50 % per concorso esterno)

Nuove qualifiche : Vice commissario – Commissario – Vice questore aggiunto – Vice questore – Primo dirigente – Dirigente superiore – Dirigente generale

Al ruolo di vice questore aggiunto, da cui si apre l’accesso all’area dirigenziale, si accede tramite frequenza di un concorso e la frequenza di un corso.

**Ruolo tecnico**

Con le dovute distinzioni vengono introdotte gli stessi istituti del ruolo ordinario, modificando le attuali denominazioni affiancando la parola tecnico alla qualifica prevista per il ruolo ordinario ( es. Sovrintendente tecnico).

Per tutti ruoli si dovrebbe avere un aumento del parametro retributivo di riferimento le cui tabelle definitive devono ancora essere comunicate.

**Fase transitoria**

**Per tutti i ruoli**

Dal 1 gennaio 2017 le nuove permanenze nelle qualifiche ruolo diverranno operative per il personale che a quella data non ha raggiunto i ruoli apicali.

Per l’accesso al ruolo di vice sovrintendente sarà avviata una grossa procedura concorsuale per titoli che terminerà nel 2026.

Per le annualità 2013,2014,2015,2016 si avvierà una procedura concorsuale ad hoc.

Per l’accesso al ruolo di vice ispettore sarà avviata una grossa procedura concorsuale con modalità da stabilire in seguito che terminerà nel 2026.

Nel primo concorso i posti verranno per lo più destinati ai sovrintendenti capo in possesso di una anzianità nella qualifica superiore al biennio alla data del 1 gennaio 2017 con garanzia della sede (nel testo questa condizione è citata solo per ruolo ordinario e non per quello tecnico ).

Per l’accesso al ruolo dei funzionari verranno banditi due concorsi straordinari riservati ai sostituti commissario.

Il personale attualmente nella carriera dei commissari verrà inquadrato nella carriera dei funzionari riconoscendo l’anzianità maturata nelle singole qualifiche ruolo e inserito nella nuova qualifica corrispondenti.

Tenuto conto degli obiettivi della legge delega dell’evoluzione dei lavori svolti nella sequenza delle varie riunioni di confronto succedutesi, si registra, pur dato atto degli evidenti progressi, il raggiungimento del solo incremento dei valori stipendiali anche se non ancora ben chiaro il reale intatto in termini assolti e percentuale dei nuovi riferimenti parametrali.

Non si rileva, infatti, un compiuto riconoscimento delle funzioni peculiari svolte dal personale di polizia, che nel complesso sistema di organizzazione dell’apparato statale assolve a funzioni caratterizzate da estrema professionalità riconosciute dagli ordinamenti delle altre amministrazioni pubbliche.

Inoltre, pur ritenendo apprezzabile l’introduzione del diploma di scuola superiore, per l’accesso alla carriera di polizia, non vi è un vero riconoscimento e valorizzazione dei percorsi professionali certificati (corsi, abilitazioni, incarichi, etc.).

Non sono, malgrado sia espressamente richiamato il principio, della valorizzazione dei titoli di studio conseguiti dal personale per proprio conto riconosciuti nei passaggi di ruolo, non essendo stato introdotto un sistema premiale che con gradualità valorizzasse il possesso dei vari livelli di istruzione superiori al nuovo requisito minimo di accesso ( laurea triennale, laurea magistrale, master).

Non è individuabile nell’analisi della fase transitoria il riconoscimento meritocratico per i vincitori dei pochi concorsi ordinari nei confronti del personale legittimamente promosso con procedure semplificate (ruoli ispettori – e sovrintendenti ).

 L’arcinota questione del 15^,16^ e 17^ corso V. Sov. (frutto di una clamorosa svista nell’attuazione del D.Lgs. 53/2001) non è nemmeno sfiorata (basterebbe una normale retrodatazione alla vacanza organica del concorso).

Sul ritardo ultradecennale nel bando del concorso interno per Vice ispettore, che ha generato una evidente “perdita di chance” non si pone alcun rimedio non prevedendo ne inquadramenti superiori ne retrodatazioni compensative.

Tale svista può riprodurre gli effetti che hanno interessato i citati corsi per vice sov.,, in quanto la definizione della procedura concorsuale straordinaria per vice ispettore potrebbe genere uno scavalcamento nelle decorrenze anche nei confronti dei vincitori del concorso ordinario del 2013 destinatari della norme di favore (Sov. Capo) che non potrebbero usufruirne e che vedrebbero vanificato gli sforzi ed risultato positivo ottenuto.

Sul fronte della rimodulazione delle qualifica e delle rideterminazione dei tempi di permanenza la norma è applicata a metà, se, infatti, anche se con timidezza, è stata proposta una riduzione dei tempi di permanenza nelle qualifiche di assistente e sovrintendente (-1 anni e -2 anni), la proposta per il ruolo ispettori appare di per se contraddittoria.

Infatti la presunta riduzione per la permanenza nelle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore sono ininfluenti tenuto conto sia della già lunghissime permanenze, sia dall’introduzione di una nuova qualifica sost. commissario (8 anni) , che porta la permanenza complessiva da ruolo di accesso al ruolo apicale ad un totale di 24 anni.

In questo periodo di tempo così lungo da rimanere di fatto irraggiungibile da gran parte del personale proveniente dai ruoli interni tenuto conto in base dell’età di accesso ai ruoli iniziali più il numero di anni mino per partecipare al concorso e la durata dei concorsi e dei corsi dei corsi l’età minima di entrata nel ruolo si dovrebbe attestare oltre i 30 anni.

La soluzione prospettata per i destinatari del mai istituito ruolo direttivo speciale appare decisamente troppo prudente nel meccanismo di selezione.

Non si può trascurare il fatto che il mancato accesso al *Ruolo Direttivo Speciale*, ha penalizzato il solo Corpo della Polizia di Stato, pertanto, la norma avrebbe dovuto garantire in prima battuta gli ispettori che hanno atteso 16 anni per recuperare le mancate opportunità e che , rispetto agli Ispettori Marescialli delle altre forze di polizia, verranno di nuovo scavalcati.

Di tutta evidenza, inoltre, la totale genericità delle misure che interessano il ruolo tecnico, personale che rivendica la peculiarità delle funzioni e della professionalità richiesta, si pensi ,come emblema la arcinota sperequazione vissuta dagli infermieri, che continuerebbero ad essere inquadrati nel ruolo sovrintendi tecnici, malgrado il titolo di studio di accesso al ruolo sia il diploma di laurea da infermiere, per quanto attiene poi il ruolo funzionari tecnici; che bisogna ricordarlo sono in possesso di abilitazione professionale, non è garantito un percorso lineare attesa la mancanza di una pianta organica con posti funzione della funzione della provenienza tecnica ( tipo gli UTL).

Dopo questa panoramica generale si evidenziano secondo lo schema fornito le anomalie e le conseguenti proposte di modica riassunte al termine in una tabella riepilogativa

**Criticità ruolo per ruolo**

Ruolo Agenti -Assistenti

I tempi di accesso alla qualifica di vice sovrintendente correlate ai tempi di realizzazione di una procedura selezione/concorso appaiono ancora troppo lunghi se associati all’evoluzione anagrafica del personale con conseguente esclusione di un numero congruo di presunti destinatari della norma di favore.;

La denominazione “qualifica **speciale”** che prevede lo svolgimento di mansioni superiori appare fuorviante e distorsiva nel sistema rigidamente gerarchico che si va delineando

Mancata previsione di valorizzazione del personale giovane, gli attuali agenti ed agenti scelti;

Ruolo sovrintendenti:

Mancata valorizzazione del personale vincitore di concorsi ordinari per esami e titoli;

Ruolo Ispettori:

Mancata valorizzazione del personale vincitore di concorsi ordinari ;

Numero eccessivo di qualifiche (5);

Durata eccessiva della progressione in carriera fino alla qualifica apicale ( 24 anni);

Mancata valorizzazione titoli di studio e professionali;

Mancata valorizzazione del personale appartenente al ruolo ispettori prima del 1995.

Ruolo direttivi- Funzionari :

Numero eccessivo di qualifiche;

Ruolo tecnico

Mancata previsione u un ruolo per il personale sanitario non medico che riconosca i titoli di studio e le abilitazione necessarie all’accesso al ruolo .

Mancata previsione per i sovrintendenti capo tecnici nelle norme transitorie del regime di favore per l’accesso al ruolo ispettori tecnici.



**REVISIONE DI RUOLI – INCONTRO DEL 15 FEBBRAIO 2017**

Pur non tendo conto dei tempi limitatissimi, si ritiene che, all’atto del perfezionamento del provvedimento, le seguenti problematiche su cui intervenire dovrebbero rivestire il carattere di urgenza, attese le implicazioni legate ad un presumibile contenzioso, che un intervento potrebbe scongiurare :

* Retrodatazione delle qualifiche possedute secondo il nuovo computo dei tempi di permanenza nelle qualifiche per tutto il personale compresi il personale con qualifica apicale già raggiunte con i precedenti tempi.
* Modifica della “qualifica speciale” per evitare sperequazione in tema di mansioni superiori.
* Limitare la fase transitoria sino al 2022 e non fino al 2026.
* Inquadramento di tutto il personale destinatario ruolo direttivo speciale in categoria ad esaurimento con decorrenze tra il 2001 ed il 2005 adeguando la collocazione nelle qualifiche a quanto previsto per il personale della altre forze di polizia già transitato nel ruolo direttivo speciale della altre forze polizia.
* Retrodatazione della decorrenza giuridica dei sovrintendenti vincitori dei concorsi del 15°,16°,e 17° corso alla data della vacanza organica precedente al bando di concorso .
* Retrodatazione ai vincitori concorso vice ispettore (bandito nell’anno 2013) secondo disponibilità di posti e verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al ruolo ( status di vincitore concorso per sovrintendente, titolo di studio, anzianità di servizio) dal 2001 al 2013.
* Misure compensative per i vincitori di concorsi ordinari per vice ispettore bandito nell’anno 2000 (8^ e 9^ corso).